

Norme straordinarie emanate nell'ambito della lotta contro l'epidemia covid-19

Gentili Clienti

Ad integrazione di quanto comunicato precedentemente Vi informiamo delle ulteriori misure prese i per far fronte all'emergenza scaturita a seguito dell'epidemia del covid-19..

UNGHERIA

Procedure in applicazione per il trasporto su strada. Da mezzanotte del 17 marzo, l'Ungheria ha chiuso i suoi confini interni ed esterni. I cittadini ungheresi e i parenti stretti che viaggiano con loro (compresi quelli che non risiedono in Ungheria) potranno comunque entrare nel Paese. Secondo il decreto governativo n. 81/2020, articolo 3, paragrafo 7, disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto governativo, queste restrizioni non si applicano al traffico di merci. Il trasporto di merci in arrivo e in partenza da destinazioni ungheresi, nonché quelli in transito, sono autorizzati ad attraversare il confine di stato e a continuare il viaggio senza restrizioni, ma solo attraverso punti di confine designati. Le soste sono consentite solo nelle aree di sosta designate e nelle stazioni di rifornimento;

- I conducenti devono essere muniti di un timbro di controllo della polizia;
- Solo il conducente è autorizzato ad entrare in cabina; nessun passeggero (no al doppio equipaggio);
- I conducenti devono attraversare il territorio nel modo più rapido ed efficiente possibile, senza infrangere le regole del traffico
- I controlli di polizia sono effettuati ai posti di frontiera di uscita

SVIZZERA

Il Dipartimento federale di giustizia svizzero ha notificato, il 1 ° aprile, l'estensione dei controlli alle frontiere fino al 24 aprile per gli Stati ai sensi dell'accordo di Schengen, ad eccezione delle frontiere terrestri con la Francia, l'Italia, Spagna, Austria e Germania che sono state estese separatamente. Anche i confini con il Principato del Liechtenstein sono esenti da questa disposizione. L'attuale durata dei controlli alle frontiere è quindi la seguente: tutte le frontiere aeree, tranne quelle con il Liechtenstein: 25 marzo 2020 - 24 aprile 2020 - Frontiere aeree con Spagna, Italia, Francia, Germania e Austria: 18 marzo 2020 - 17 aprile 2020 - Confini terrestri con Francia, Germania e Austria: 16 marzo - 15 aprile 2020 - Confini terrestri con Italia: 13 marzo - 12 aprile 2020.

ROMANIA

Il 5 aprile sono state implementate nuove misure per il trasporto di persone e merci su strada con decreto militare. Trasporto di merci su strada: articolo. 12. - Entrando in Romania, i conducenti di veicoli per il trasporto di merci di peso superiore a 2,4 tonnellate che non presentano sintomi

associati a COVID-19 compilano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui si indica il luogo in cui si trovano o se si può essere contattato durante il periodo tra due trasporti. Non sono soggetti a una misura di isolamento domestico / quarantena, a condizione che il datore di lavoro fornisca loro dispositivi di protezione contro COVID-19. Articolo. 13. - L'articolo 12 si applica ai conducenti di veicoli per il trasporto di merci di oltre 2,4 tonnellate che viaggiano per motivi professionali dalla Romania verso un altro Stato membro dell'Unione europea o da un altro Stato Membro dell'Unione Europea in Romania, nello Stato di residenza del conducente, indipendentemente dal fatto che il viaggio sia effettuato sul veicolo di trasporto merci o con un mezzo di trasporto individuale o da solo. All'ingresso in Romania, devono presentare un certificato di dipendente firmato dal datore di lavoro. Articolo. 14.1 -Transito: i conducenti di veicoli per il trasporto di merci di oltre 2,4 tonnellate in transito attraverso il territorio rumeno non sono tenuti a compilare la dichiarazione epidemiologica, al momento dell'ingresso in Romania, se soddisfano le seguenti condizioni minime : a) Utilizzano solo i corridoi di transito e i valichi di frontiera situati alle estremità di questi corridoi, approvati dal Ministero dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni e dal Ministero degli interni, qualsiasi esenzione da queste disposizioni sono vietate. b) Il transito attraverso il territorio rumeno avviene entro un periodo minimo non superiore a 48 ore dall'ingresso in Romania, compresi i periodi di immobilizzazione per il riposo giornaliero. c) Il veicolo è parcheggiato esclusivamente in parcheggi situati nei corridoi di transito identificati. Articolo 14.2 - Sospensioni In caso di inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il conducente del veicolo sarà tenuto a entrare in quarantena per 14 giorni, pagando le spese sostenute dalla sua quarantena Art 14.3 - Quando entra in Romania, l'autista deve apporre sul parabrezza un adesivo speciale distribuito dall'Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto su strada e conservare il modulo di transito. Vale la pena notare che il 4 aprile l'amministrazione stradale ha revocato fino al 16 aprile il divieto di viaggio per i veicoli oltre i 7,5 t sulla sezione Ploiesti-Brasov della strada nazionale DN1 (E60). Il divieto di guidare sulla sezione DN1 Bucarest-Ploiesti è ancora in vigore.

* * *

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo ulteriori novità.

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

IMT SA

Alessandra GALARA'

Responsabile Servizio Legale

legal2@inter-money-transfer.com